

## Trattativa diretta SINTEL

### Condizioni particolari di fornitura

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Servizi**

#### Condizioni di fornitura

#### **ART. 1 - OGGETTO E SPECIFICHE DEI SERVIZI OFFERTI**

La fornitura riguarda l'affidamento del servizio di Taratura della strumentazione ELF delle sedi di Vigilanza di Alessandria ed Asti per l'anno 2025.

#### **ART. 2 - RUP:**

Dott.ssa Marta Scrivanti - Dirigente Responsabile del Dipartimento Territoriale Piemonte Sud  
Est- **[martscri@arpa.piemonte.it](mailto:martscri@arpa.piemonte.it) tel. 011/19681653**

#### **ART. 3 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA**

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, come indicato nel preventivo n. N.25-0752 del 13/10/2025.

Quadro Economico:

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| N° 2 tarature misuratori di campo magnetico Emdex                               | € 1.920,00        |
| N° 2 tarature misuratori di campo magnetico EFA-3                               | € 2.900,00        |
| N° 2 misure della risposta in frequenza per misuratori di campo magnetico EFA-3 | € 1.080,00        |
| <i>Importo a base d'asta</i>                                                    | <b>€ 5.900,00</b> |
| <i>Iva22% in split payment</i>                                                  | <b>€ 1.298,00</b> |
| <b>Totale</b>                                                                   | <b>€ 7.198,00</b> |

Validità: 6 mesi dalla data di emissione della presente offerta e comunque prima dell'inizio dell'attività.

La strumentazione deve pervenire a almeno n. 7 gg. prima dell'inizio dell'attività.

Imballo Compreso.

#### **ART. 4 – GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

Entro il termine indicato per la stipula del contratto, all'affidatario sarà richiesta garanzia definitiva pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale o.f.e., come disciplinata dall'art.53 del D.lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti, nonché a garanzia del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione del servizio e della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

**Qualora venga proposto un miglioramento del prezzo offerto o della prestazione offerta la garanzia definitiva non sarà richiesta. Si richiede di indicare in sede di offerta che l'eventuale miglioramento del prezzo per supportare la non richiesta della garanzia definitiva.**

#### **ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

- 1) Dichiarazione affidamenti inferiori ai 40000 euro requisiti speciali;
- 2) Patto di integrità;
- 3) Informativa privacy;
- 4) Modello dichiarazioni affidamento diretti

#### **ART. 6 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito della fornitura dei servizi.

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- 1) *il codice univoco dell'Agenzia UFUD7K*
- 2) *il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara)*
- 3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
- 4) il numero della **trattativa**
- 5) **L'indicazione della struttura competente alla liquidazione la quale deve corrispondere alla sede di consegna come di seguito indicato: Dipartimento Territoriale Piemonte Sud**
- 6) **Est**

**L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati nonché eventuali errori relativi all'importo fatturato comporta la non accettazione della fattura disponibile sul Sistema di interscambio. In questo caso la ditta dovrà provvedere all'emissione di una nuova fattura corretta**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014), si applica ad Arpa Piemonte la norma relativa al c.d. "Split Payment" (art. 17 ter. D.P.R. 633/72) in seguito all'adozione del D.L. n. 50/2017 del 24 aprile 2017

**Pertanto, le fatture ricevute da questo Ente dovranno riportare l'annotazione "scissione pagamenti" e/o il riferimento all'applicazione dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.**

Le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, in relazione alla natura ed oggetto del contratto d'appalto e alle circostanze esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di aggiudicazione, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

**I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto alla Ditta aggiudicataria a sospendere l'esecuzione del contratto.** Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente

Anche ai fini della presentazione dell'offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte: [www.arpa.piemonte.it/trasparenza/pagamenti-dellamministrazione-1/pagamenti-dellamministrazione\\_](http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/pagamenti-dellamministrazione-1/pagamenti-dellamministrazione_)

## **ART. 7 – PENALI**

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di esecuzione previsto all'art. 3, la Ditta affidataria sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale pari al 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale (importo contrattuale iva esclusa) per ogni giorno di ritardo.

**La non conformità dei servizi prestati rispetto a quanto richiesto** senza nuova esecuzione degli stessi nei termini previsti sarà considerata "mancato adempimento" e si procederà all'applicazione delle penali nella misura indicata dal precedente capoverso.

Metodologia di contestazione delle penali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati alla Ditta affidataria per iscritto tramite PEC. La Ditta affidataria dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo a quello di trasmissione della PEC. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

L'ammontare delle penali è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penali è addebitato su crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia

## **ART. 8 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Arpa Piemonte potrà recedere o risolvere il contratto alle condizioni e secondo le prescrizioni degli articoli 122,123 e 124 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

## **ART. 9 - VERIFICA POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUALIFICAZIONE**

Come previsto dall'art. 52 del D.Lgs 36/2023 con determinazione Dirigenziale n. 45 del 29/01/2025 ad oggetto: "Individuazione campione per le verifiche dei requisiti di partecipazione e qualificazione ai sensi art. 52 del D.Lgs 36/2023" è stato stabilito, per l'anno 2025, di effettuare i controlli, circa i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, nella percentuale del 10% delle procedure aggiudicate nel mese precedente del valore inferiore a 40.000 euro dalla Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Il campione sarà sorteggiato in modalità casuale con arrotondamento all'unità superiore tra le procedure aggiudicate nel mese successivo, con le modalità di cui alla

determinazione citata e pubblicata sul sito internet di questa Agenzia al seguente indirizzo <https://bandi.arpa.piemonte.it/regolamenti-modelli>.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

#### **ART. 10 – NORME DI SALVAGUARDIA**

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti condizioni particolari di fornitura, si farà riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (come aggiornato dal D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024), ed in particolare alle norme di cui agli artt. 14, 48-50, 52, 53, 94, 95, 100, 101 del citato d.lgs ed alla normativa vigente in materia.

#### **ART. 11 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

#### **ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

#### **ART. 13 – CLAUSOLA FINALE**

Con l'accettazione delle norme delle presenti Condizioni particolari di fornitura l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

#### **ART. 14 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE**

**Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole**, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

1. I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile”.
2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2025-2027 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: <https://www.arpa.piemonte.it/istituzionale/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalipiano-integrato-attivita?pid=125> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali

fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: [trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it](mailto:trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it)

3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento> e ben noti ad entrambi i contraenti.
4. L'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013."

Il Dirigente Responsabile

Struttura Semplice acquisti beni e servizi

Dr. Massimo BOASSO

*(firmato digitalmente)*

**ss. 19/01 MB/gcv**